


COMUNE DI RUEGLIO

Città Metropolitana di Torino



Determinazione del

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

n° **23** del **20/03/2024**

Oggetto: **Riqualificazione area sportiva polivalente. Lavori di riqualificazione ex spogliatoi. Affidamento incarico per redazione collaudo statico. CIG. B0E890505C**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- il successivo art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- il provvedimento sindacale N. 1 del 08/01/2024 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'UFFICIO TECNICO ;
- lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali *di contabilità, sull'ordinamento degli uffici-servizi e per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni*;
- la struttura organizzativa del Comune;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare:

- la regolarità e correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147-*bis* del Tuel;
- la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il sottoscritto dirigente, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6-*bis* della Legge n. 241/1990.

DATO ATTO, inoltre, che il sottoscritto Responsabile del procedimento non è in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6-*bis* della Legge n. 241/1990.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D. Lvo nr. 267/2000, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151;

DATO ATTO che l'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000: "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese", ai commi 1,2 e 4 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati, e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 267/2000. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento di bilancio ed all'impegno. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione delle suddette norme, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile del debito, tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che abbiano consentito la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reintegrate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 28/12/2023 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2024/2026 e Nota Integrativa e aggiornamento DUPS, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

VISTI i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamati dal citato articolo 30, comma 14-bis;

CONSIDERATO che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'annualità 2022 e per le predette finalità, sono stati stanziati 168 milioni di euro;

RILEVATO che a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti deve essere assegnato un contributo di pari importo;

CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 84.168,33;

RILEVATO altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022 e che il citato comma 14-bis dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2022;

CONSIDERATO che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello stesso art. 1, e

per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATA la volontà dell'amministrazione comunale di procedere alla riqualificazione degli spogliatoi posti nell'area sportiva attraverso interventi di sistemazione interna ed efficientamento energetico;

VISTE E RICHIAMATE:

- la determinazione del responsabile area tecnica n. 67 del 28/12/2020 ad oggetto: "RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA. Affidamento incarico studio di fattibilità. CIG. Z332E32E7D.", con la quale si affidava la progettazione dello studio di fattibilità dell'intervento di riqualificazione area sportiva, all'ing. Gianino Franco VIA ROMA 21/4 - FIORANO CANAVESE, (TO);

- la deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 25/08/2021 ad oggetto: "Riqualificazione area sportiva polivalente comunale. Esame ed approvazione studio di fattibilità."

- la determinazione del responsabile area tecnica n. 28 del 03/05/2022 ad oggetto: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX SPOGLIATOI. Affidamento Incarico di progettazione definitiva esecutiva, d.l. e coordinamento alla sicurezza. Trattativa diretta n. 2121606. CIG. Z653632C86.", con la quale si affidava la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza dei lavori di che trattasi, all'ing. Gianino Franco VIA ROMA 21/4 - FIORANO CANAVESE, (TO);

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 06/05/2022 ad oggetto: "RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX SPOGLIATOI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP E44J22000160005."

- la determinazione n. 30 del 10/05/2022 ad oggetto: "RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX SPOGLIATOI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG. 9228165AA8. CUP E44J22000160005.";

- la determinazione n. 31 del 16/05/2023 ad oggetto: "RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX SPOGLIATOI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.G.M. EDILE SRL. CIG. 9228165AA8. CUP E44J22000160005.", con la quale si affidavano i lavori di riqualificazione area sportiva polivalente. lavori di riqualificazione ex spogliatoi in favore della ditta S.G.M. EDILE SRL, con sede in largo De Gasperi, 15 - RIVOLI (TO), P.IVA 10289680018 alle condizioni riportate nei documenti di gara, per un importo di € 62.957,03 oltre oneri per la sicurezza pari a € 2.036,67, per un totale di € 64.993,70, oltre IVA, per complessivi € 71.493,07;

- la determinazione n. 95 del 30/11/2023 ad oggetto: "RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX SPOGLIATOI. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE ALLA DITTA S.G.M. EDILE SRL. CIG. 9228165AA8. CUP E44J22000160005";

- la determinazione n. 100 del 14/12/2023 ad oggetto: "RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX SPOGLIATOI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CIG. 9228165AA8. CUP E44J22000160005."

- la determinazione n. 3 del 16/01/2024 ad oggetto "Riqualificazione area sportiva polivalente. Lavori di riqualificazione ex spogliatoi. Approvazione contabili relativi al I SAL e pagamento fatture. CUP E44J22000160005;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 14/03/2023 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023/2025 e Nota Integrativa con relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la consegna dei lavori in data 04/05/2023;

RILEVATO pertanto che si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico professionale per il collaudo strutturale dell'intervento;

RICHIAMATO l'art. 50 c. 1 lettera b) del d. lgs 36/2023 che recita testualmente: "*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RILEVATO che l'Ente è carente di specifiche professionalità e che pertanto occorre affidarsi a professionisti esterni;

DATO ATTO che, per tale incarico, è stato contattato il Dr. Ing. Roberto TRUFFA GIACHET, in possesso di comprovata esperienza e professionalità, nonché di documentate esperienze pregresse commisurate alla natura dell'incarico ed alla tipologia e categorie delle opere richieste e risulta, altresì, offrire quanto corrisponde alle esigenze specifiche dell'Amministrazione;

ACQUISITA l'offerta presentata dal Dr. Ing. Roberto TRUFFA GIACHET con studio in Piazza Sant'Anna n. 11 - 10085 Pont Canavese, P.IVA 068272270015, registrata al protocollo generale in data 15/12/2023 al n. 4002, per un importo di spesa per la prestazione di che trattasi, pari ad € 390,00 oltre oneri previdenziali pari ad € 15,60 (4%), € 89,23 per IVA al 22% per un importo totale di € 494,83;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art.1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

RICHIAMATO l'art. 49 comma 6 del D.lgs n. 36/2023 il quale cita testualmente "*è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro*";

PRESO ATTO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro, Iva esclusa;

ACQUISITO il seguente **CIG B0E890505C** per l'affidamento di cui sopra;

CONSIDERATO che è stata appurata la congruità del prezzo praticato dal predetto professionista in quanto lo stesso è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

ACCERTATO che da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di € 494,83 contributo Inarcassa 4% ed IVA al 22% compresi;

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di collaudare le opere strutturali di cui al progetto di "riqualificazione area sportiva polivalente-lavori di riqualificazione ex spogliatoi";
- l'oggetto del contratto è l'incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali ex spogliatoi nell'area sportiva;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs.n. 267/2000;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si palesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte:

1. **DI PROCEDERE** all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, dell'incarico professionale, relativo al collaudo statico delle opere inerenti la riqualificazione ex spogliatoi, all'Ing. Roberto TRUFFA GIACHET con studio in Piazza Sant'Anna n. 11 -10085 Pont canavese, P.IVA 06827270015 per l'importo di € 390,00 oltre contributo Inarcassa 4% e IVA al 22%, per un totale di € 494,83, come da preventivo di spesa registrato al protocollo generale al n. 4002 in data 15/12/2023;
2. **DI IMPEGNARE** la spesa di € 494,83 oneri di legge compresi, necessaria per il servizio di che trattasi, imputandola al Cod. 01.01.5.202 Cap. 6160/3078/99 del bilancio di previsione 2024-2026;
3. **DI PRECISARE** che, ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D Lgs n. 36/20213, trattandosi di affidamento ai sensi del dell'art 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
4. **DI CONFERMARE** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
5. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;

6. **DI DISPORRE**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
7. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo <http://www.comune.rueglio.to.it> per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(geom. Alessandro Di Gennaro)

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

favorevole contrario in quanto

competenza residui

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000,

ATTESTA

La regolare imputazione della complessiva spesa Al Cap. sopra descritto che presenta alla data odierna la copertura finanziaria.

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
BOE890505C	2024	336	01052	203	6160	3078	99	494,83

Rueglio, li 20/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Silvia GAGLIETTO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

n° 3 Registro Pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente viene pubblicata il giorno 10/01/2025 all'Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo <http://www.comune.rueglio.to.it> per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69 del 18.06.2009.

Rueglio, li 10/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Alberto CORSINI)
